



ASSENZE COVID
Tipologie e trattamenti previsti

Assenza per malattia dovuta al COVID-19, ovvero per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria

Fonte regolatrice: D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1.

Secondo tale disposizione *“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”*

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporto
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
- Non si dispone la visita fiscale.

Assenza in attesa dell'esito del tampone dopo il test sierologico

Fonte regolatrice: Ordinanza Ministeriale nr.18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 luglio 2020

L'Ordinanza Ministeriale 18 dispone che *“il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”*.

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporta
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
- Non si dispone la visita fiscale.

Assenza inserito nel “contact tracing” in seguito ad un caso di positività in classe, per il periodo necessario all’esecuzione ed all’esito del test

Fonte regolatrice: Rapporto ISS CoVid nr.58/2020 punto 2.2.2

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.

Pertanto:

- Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporta
- Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71
- Non si dispone la visita fiscale.

Assenza per convivenza con persona positiva al CoVid-19

Fonte regolatrice: Rapporto Istituto Superiore di Sanità CoVid n. 58/2020 punto 2.1.7

Il rapporto ISS 58/2020 citato prevede che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non

	<p>necessitano di quarantena, a meno di successive 12 valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comporto• Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71• Non si dispone la visita fiscale.
<p>Assenza del Lavoratore fragile</p>	<p>La Legge di conversione del Decreto Legge 104/2020 ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none">- immunodepressione- esiti da patologie oncologiche- svolgimento di terapie salvavita- disabilità con connotazione di gravità <p>il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero fino alla data del 15 ottobre 2020.</p> <p>Pertanto:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporto • Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71 • Non si dispone la visita fiscale.
<p>Assenza del Lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo</p>	<p>Il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni può chiedere l'utilizzazione in altri compiti stipulando un nuovo contratto individuale di lavoro di durata pari a quello della inidoneità riconosciuta ovvero, in alternativa, fruire della malattia.</p> <p>Nel caso di malattia l'assenza è disciplinata dal CCNL. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporto • Si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71 • Non si dispone la visita fiscale. <p>Qualora venga richiesto l'utilizzo in altri compiti, nel frattempo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia disposta d'ufficio.</p> <p>Pertanto:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Le assenze di questo tipo si contano ai fini del periodo di comporto• Si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71• Non si dispone la visita fiscale. <p>Nel caso di stipula del contratto oltre i 30 giorni previsti l'ulteriore periodo di assenza non rientra nel periodo di comporto.</p> <p>Il personale a tempo indeterminato riconosciuto temporaneamente inidoneo in modo assoluto è collocato in malattia d'ufficio.</p>
Assenza per “quarantena scolastica del figlio”	<p>Il Decreto legge 104/2020 in sede di conversione, ha previsto che il personale della scuola (come tutti ogni altro lavoratore dipendente) possa svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta a seguito di contagio verificatosi nel plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena; in questo caso è riconosciuta in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Tale beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.</p>